



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CENTINAIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2013**

Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge sulla «*spending review*» (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), all'articolo 14, commi 13 e 14, reca disposizioni concernenti il transito di personale docente inidoneo e degli insegnanti tecnico-pratici nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).

In particolare, il comma 13 stabilisce che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, transita nei ruoli del personale ATA, con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Circa 3.500 docenti, poco più del 2 per cento degli insegnanti della scuola pubblica, sono inidonei all'insegnamento, ma idonei ad altri compiti inerenti la didattica come la gestione della biblioteca, dei laboratori, l'organizzazione delle visite e delle gite scolastiche e molto altro che attiene all'organizzazione scolastica.

Inoltre, aspetto molto importante, l'eventualità di non dar seguito a dette disposizioni consentirebbe di non procedere al licenziamento del personale precario ATA, che in questi anni ha svolto egregiamente il proprio compito, in un momento di necessaria contrazione dei costi.

Un diverso impiego degli insegnanti in questione eviterebbe la discriminazione per le loro condizioni di salute e costituirebbe anche un'opportunità per poter continuare ad avvalersi della professionalità di questi

docenti, evitando che siano privati del loro ruolo, retrocessi di qualifica, chiamati a svolgere funzioni amministrative e tecniche per le quali non hanno nessuna preparazione.

Una simile procedura di transizione è fissata anche per il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo e per il personale docente titolare delle classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato) e C555 (ex LII/C - esercitazioni di pratica professionale), per il quale si prevede il transito nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto.

Tutto questo personale manterrebbe il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Il presente disegno di legge propone quindi l'abrogazione dei commi 13 e 14, e conseguentemente del comma 15, dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella convinzione che la norma che prevede il transito di personale docente inidoneo e degli insegnanti tecnico-pratici nei ruoli del personale ATA non risolve adeguatamente il problema né del suddetto personale, né del personale precario amministrativo e tecnico ed è per di più lesivo della professionalità e della dignità dei docenti e dello stesso funzionamento della scuola, senza generare neppure gli attesi risparmi di costi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per gli anni 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

